



SENT. 112/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela ACANFORA Presidente

Domenico GUZZI Consigliere relatore

Ida CONTINO Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **58833** del registro di segreteria, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione dei servizi del tesoro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato, elettivamente domiciliato presso i propri uffici, in Roma, via XX Settembre n. 97; indirizzo p.e.c.: dest.dag@pec.mef.gov.it,

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Luongo Angelo (pec: angelo.luongo@ordineavvocatirimini.it),

	SENT. 112/2024	2	
	avverso		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata n. 30/2020,		
	pubblicata in data 28 settembre 2020.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l'assistenza del segretario		
	dott.ssa Alessandra Carcani, uditi il relatore, Consigliere Domenico Guzzi, la		
	dott.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze;		
	nessuno è comparso per l'appellato.		
	FATTO		
	Con la gravata sentenza, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la Basilicata ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS avverso		
	la determinazione n. 7120 del 21 agosto 2018, con cui la Ragioneria		
	territoriale dello Stato di Potenza/Matera aveva respinto la domanda volta ad		
	ottenere un miglior trattamento pensionistico di guerra per aggravamento delle		
	precedenti infermità.		
	Dalla documentazione in atti risulta che il sig. OMISSIS aveva chiesto il		
	beneficio con istanza dell'8 marzo 2016, asserendo di essere portatore di		
	quattro infermità, l'ultima delle quali, " <i>cicatrici multiple nell'emitorace dx,</i>		
	<i>mano dx e faccia</i> ", si sarebbe notevolmente aggravata, per cui ne chiedeva		
	l'equa ascrizione quantomeno alla 7^ categoria Tab. A, con conseguente		
	diverso e più favorevole trattamento pensionistico per cumulo con le altre		
	affezioni già riconosciute dipendenti da esiti di guerra.		
	In esito all'esame medico legale svolto dalla Commissione medico di verifica		
	di Potenza in data 21 marzo 2018, le infermità già riconosciute dipendenti, ed		
	ascritte per cumulo alla 2° categoria più cumulo di 5/10 della differenza tra la		

1° e la 2°, ovvero *“OD esiti di ferita perforante bulbare con afachia chirurgica; 2) Amputazione avambraccio sx 1/3 medio; 3) Amputazione indice mano dx 1/3 distale della prima falange; 4) Cicatrici multiple ben consolidate nelle parti molli dell’emitorace dx, della mano dx con ritenzione di schegge metalliche”*, venivano giudicate *“non aggravate”*, mentre le *“cicatrici multiple non deturpanti della faccia”* non venivano *“riconosciute da esiti di guerra”*.

Di qui il suddetto provvedimento amministrativo di rigetto della domanda e il conseguente ricorso giurisdizionale.

Il primo giudice, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute in ordine all’*“interdipendenza con le infermità di guerra delle cicatrici della faccia”* e alla *“corretta classificazione complessiva spettante per le stesse, unitamente alle cicatrici multiple a carico, oltre che dell’emitorace dx, dell’arto superiore superstite, ivi compresa l’amputazione delle prime due falangi dell’indice”*, opinava nel senso che per le *“cicatrici multiple non deturpanti della faccia”*, pur non potendosi ritenere provato il nesso eziologico con gli eventi bellici considerata *“l’assenza di una prova che sia idonea a dimostrare la provenienza da fatto bellico dell’evento dannoso e delle sue condizioni di tempo e di luogo”* (pag.14 sentenza) né considerare sussistente l’*“aggravamento”*, in quanto *“non è dato riscontrare un significativo peggioramento del complesso morboso già a suo tempo indennizzato”* (pag. 14 sentenza), tuttavia si sarebbe potuto ritenere il complesso delle infermità: *“cicatrici della faccia, cicatrici multiple a carico, oltre che dell’emitorace dx, dell’arto superiore superstite e amputazione delle prime due falangi dell’indice”* tale da far *“presumere il riconoscimento di un*

sia pur modesto aggravamento, consistente nel passaggio da tre a cinque annualità di Tab. B”

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositato in data 4 giugno 2021 lamentando il vizio di “*violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione*”, nonché quello di “*violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 8, d.P.R. n. 915/1978*”.

L’appellante ha denunciato la contraddittorietà della pronuncia perché, se da un lato è stata esclusa la dipendenza da fatto bellico delle cicatrici sul viso, dall’altro per le stesse non sarebbe stato riconoscibile un trattamento tabellare, come invece erroneamente deciso dal primo giudice.

Ciò avrebbe determinato un evidente vizio motivazionale e l’indubbio contrasto del tessuto motivazionale della decisione primo giudizio con i principi sanciti dalla giurisprudenza di merito ed in particolare di questa Sezione di appello (cita la sentenza n.399/2015), che si è conformata ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella sentenza n. 10/QM/2000.

Sarebbe in ogni caso palese, sempre secondo il Dicastero appellante, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 915/1978, nella parte in cui la norma pone a base del riconoscimento pensionistico di guerra, sia esso tabellare che non, con particolare riferimento ai soggetti civili, che “*il fatto di guerra*” sia stato “*la causa violenta, diretta e immediata dell’invalidità o del suo aggravamento*”.

Evidenzia, inoltre, che il giudice, nell’aderire acriticamente al parere dell’UML, ha riportato nel complesso una infermità “*amputazione delle prime*

due falangi dell'indice” diversa da quella accertata dalla CMV di Potenza nella visita del 2018 quale “*amputazione dell'indice mano dx 1/3 distale della prima falange*”.

L'Amministrazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata previo riconoscimento dell'infondatezza del ricorso proposto in prime cure.

Con comparsa depositata il 28 marzo 2024, il sig. OMISSIS si è costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. Angelo Luongo.

L'appellato ha insistito sull'esistenza del nesso causale, sostenendo, relativamente alle cicatrici presenti sul viso, che le stesse sono dovute ad un intervento chirurgico resosi necessario a seguito dell'emersione nel tempo di schegge metalliche che dovevano essere inevitabilmente asportate, pertanto ha insistito per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata con il riconoscimento delle due annualità di tabella B, in aggiunta al trattamento pensionistico in godimento.

Con successiva nota depositata in data 15 aprile 2024, nel rappresentare di essere impossibilitato a comparire in udienza, ha precisato che avrebbe puntualizzato gli elementi difensivi illustrati nella memoria in atti.

Nell'odierna udienza, la rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dott.ssa Alimandi, ha esposto i motivi del gravame, insistendo per l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Considerato in

DIRITTO

L'appello mira alla riforma di un giudizio con il quale, in seguito ad un ricorso volto a conseguire un più favorevole trattamento pensionistico per causa di guerra, era stato riconosciuto al sig. OMISSIS un trattamento indennitario pari

ad ulteriori due annualità di Tab. B in relazione ad un complesso morbo
comprensivo di cicatrici della faccia.

Così delineata la *causa petendi*, il Collegio deve esaminare la fattispecie innanzitutto in punto di ammissibilità dell'impugnativa, giacché l'art. 170, comma 1, c.g.c., riproponendo nel codice sul rito contabile quanto già previsto dall'art.1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito, con modificazioni, dalla l.n.19/1994, limita l'appello in materia pensionistica ai "*solì motivi di diritto*", escludendone pertanto l'esperibilità per questioni "*relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*", espressamente qualificate "*questioni di fatto*".

Al riguardo, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia reso motivazione apparente; d) le questioni medico-legali relative alla dipendenza, classifica o all'aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente qualificate dal legislatore questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

A tale indirizzo nomofilattico si è uniformata la giurisprudenza di merito, anche di questa Sezione d'appello (*ex multis*, tra le più recenti, Sez. II app., n. 14/2024, n.24/2023, n.373/2023, n.338/2023, n.5/2022, n.47/2022, n.232/2022 n.309/2022, n.425/2021; Sez. app. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III app., n.532/2023, n.217/2023; Sez. I app. n.283/2023, n.190/2023) e ad esso ritiene anche questo Collegio di dovere aderire anche nel caso di specie.

Partendo dalla censura formulata dall'appellante di motivazione contraddittoria, in linea con quanto poc'anzi evidenziato, si deve conseguentemente affermare che il dedotto vizio motivazionale in tanto può ritenersi sussistente in quanto sia possibile ravvisare nel ragionamento seguito dal primo giudice la presenza di illogicità argomentative date da considerazioni di premessa a loro volta incompatibili con le deduzioni di approdo delle stesse, illogicità che possono ovviamente racchiudere anche l'inadeguata e/o erronea applicazione di norme primarie.

Se ciò fosse dunque riscontrabile a carico della sentenza impugnata, nessun dubbio si potrebbe conseguentemente avere sull'ammissibilità del gravame in applicazione delle linee ermeneutiche sopra enunciate.

Ebbene, ciò è quanto può ritenersi nel caso di specie.

È sufficiente, infatti, osservare che la motivazione posta a base della decisione di riconoscere un trattamento indennitario poggia su una contraddizione tanto evidente sul piano logico argomentativo, quanto palese nel comprovare il disattento esame del disposto normativo di riferimento.

Come oggettivamente rilevabile dalla lettura della parte in “diritto” riportata nella sentenza impugnata, il primo giudice, pur sostanzialmente assumendo

	SENT. 112/2024	8	
	per non provato il nesso eziologico tra il fatto di guerra e le cicatrici della		
	faccia, dunque escludendo, sul piano processuale, la sussistenza del		
	fondamentale requisito costituito dal nesso di causalità efficiente tra		
	l'affezione e l'evento bellico, è tuttavia pervenuto alla conclusione che il		
	complesso morboso formato da “ <i>cicatrici della faccia, cicatrici multiple a</i>		
	<i>carico, oltre che dell'emitorace dx, dell'arto superiore superstite e</i>		
	<i>amputazione delle prime due falangi dell'indice</i> “ fosse comunque meritevole		
	di trattamento indennitario, in evidente contrasto con il requisito della		
	dipendenza previsto dall'art. 8 del d.P.R. n. 915/1978.		
	Tale motivazione, per le ragioni sopra esposte, non può, dunque, ritenersi		
	conforme ai predetti principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite n.		
	10/QM/2000 e pertanto l'appello dev'essere accolto, ma poiché		
	l'aggravamento e gli accertamenti ad esso connessi, <i>in primis</i> la dipendenza		
	delle cicatrici della faccia da causa di guerra, costituiscono questioni di fatto,		
	gli atti devono essere rinviati al primo giudicante per una nuova pronuncia sul		
	merito e sulle spese anche del presente grado di giudizio.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza		
	impugnata, con rinvio degli atti al primo giudice affinché, in diversa		
	composizione, si pronunci sul merito e sulle spese anche del presente grado di		
	giudizio.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	

	SENT. 112/2024	9	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 7 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
		IL PRESIDENTE	
		Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 7 MAGGIO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 7 MAGGIO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani